

CIRCOLARE N. 35/2020

Besana Brianza, 24 aprile 2020

CORRISPETTIVI TELEMATICI: POSTICIPATO AL 2.11.2020 L'OBBLIGO PER I DISTRIBUTORI DI

Con il **Provvedimento dello scorso 30.12.2019** l'Agenzia delle Entrate ha previsto un avvio graduale dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio (da parte degli impianti diversi da quelli "ad alta automazione") destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Nello specifico, ha stabilito la decorrenza:

- dal **1° gennaio 2020**, per gli impianti che hanno erogato una quantità **superiore a 3 milioni di litri nel 2018**; con riguardo alla **sola trasmissione** dei dati del 1° trimestre 2020 il termine per la trasmissione è stato **posticipato al 30.4.2020**;
- dal **1° luglio 2020** per quelli che hanno erogato una quantità **superiore a 1,5 milioni di litri nel 2018**;
- dal **1° gennaio 2021** per gli impianti diversi dai precedenti.

In considerazione delle difficoltà legate al **periodo di emergenza sanitaria nazionale**, con il **Provvedimento 22.4.2020**, l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane hanno modificato il Provvedimento 28.5.2018, a sua volta modificato dal citato Provvedimento 30.12.2019, ridefinendo i termini entro i quali i distributori di carburante (*non ad elevata automazione*) sono tenuti ad effettuare la **memorizzazione elettronica / trasmissione telematica** dei corrispettivi delle cessioni di benzina / gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.

In particolare è disposto che l'obbligo ora decorre:

- dal **1° settembre 2020** per gli impianti che **nel 2018** hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, per **una quantità superiore a 1,5 milioni di litri**;
- dal **1° gennaio 2021** per gli impianti che **nel 2018** hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, per **una quantità uguale o inferiore a 1,5 milioni di litri**.

Viene pertanto **soppresso retroattivamente** l'obbligo in esame per gli impianti di distribuzione di carburante che nel 2018 **hanno erogato complessivamente più di 3 milioni di litri**; tali soggetti infatti erano obbligati alla memorizzazione elettronica dall'1.1.2020 e alla trasmissione telematica dei corrispettivi entro il 30.4.2020 (per il primo trimestre). Per tali soggetti quindi la scadenza del 30.4.2020 per l'invio dei dati relativi alle cessioni di benzina e gasolio di gennaio / febbraio / marzo 2020 è venuta meno, fermo restando che lo stesso può essere (volontariamente) effettuato "anticipando" la decorrenza dell'obbligo. Ciò comporta la necessità di provvedere all'invio anche per i mesi successivi nei termini ordinariamente previsti.

Nessuna modifica alle originarie decorrenze, invece, per gli impianti ad elevata automazione, tenuti agli adempimenti di memorizzazione e trasmissione già dal 1° luglio 2018.

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI DEI CORRISPETTIVI DEI CARBURANTI

Rimane inalterata la **frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi**:

- entro **l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento** per quanti effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale;
- entro **l'ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento** per coloro che attuano la liquidazione mensile dell'IVA.

Considerate le nuove decorrenze dell'obbligo in esame, pertanto, il primo invio dei dati:

- da parte dei soggetti che **nel 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri** di benzina / gasolio dovrà essere effettuato **entro il 2.11.2020** (il 31.10 cade di sabato) sia da parte dei soggetti mensili che di quelli trimestrali e riguarderà i corrispettivi delle cessioni di carburante del **mese di settembre 2020**;
- da parte dei soggetti che **nel 2018 hanno erogato fino a 1,5 milioni di litri** di benzina / gasolio dovrà essere effettuato:
 - entro **l'1.3.2021** (il 28.2 cade di domenica) per i **soggetti mensili** e riguarderà i corrispettivi delle cessioni di carburante del **mese di gennaio 2021**;
 - entro **il 30.4.2021** per i **soggetti trimestrali** e riguarderà i corrispettivi delle cessioni di carburante del **trimestre gennaio - marzo 2021**.

NESSUN RINVIO PER LE OPERAZIONI AL DETTAGLIO DIVERSE DALLA CESSIONE DI CARBURANTI

Si ricorda che i distributori **sono comunque tenuti alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi** (ex art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015) relativi alle **operazioni al dettaglio diverse dalle cessioni di benzina e gasolio**, salvo che esse siano effettuate in **via marginale** rispetto a queste ultime (art. 2 comma 2 del DM 10 maggio 2019) o rientrino in una delle **altre ipotesi di esonero** normativamente previste (art. 1 del DM 10 maggio 2019).

In particolare, in forza del combinato disposto dell'art. 1 lett. a) del DM 10 maggio 2019 e dell'art. 2 lett. b) del DPR 696/96, sono escluse dall'obbligo di invio dei corrispettivi le cessioni a privati di **carburanti per autotrazione** diversi da benzina e gasolio. Resta ferma la possibilità di inviare anche tali dati su base volontaria, tenendo presente, però, che il tracciato da utilizzare per l'invio dei corrispettivi di benzina e gasolio potrà includere soltanto i dati relativi ai carburanti.

Con riferimento alle operazioni "marginali" non sussiste l'obbligo di invio qualora tali operazioni, ossia i relativi "ricavi o compensi", non superino l'**1%** del volume d'affari dell'anno precedente.

INVIO SEPARATO PER I DISTRIBUTORI CON AUTOLAVAGGIO

I distributori di carburanti che effettuano **anche servizi di autolavaggio** non possono trasmettere con un unico flusso di dati i corrispettivi delle cessioni di **benzina e gasolio** e quelli delle altre prestazioni rese, in quanto entrambe le operazioni, pur essendo soggette all'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono sottoposte a regole di invio differenti.

Infatti per gli incassi tramite **vending machine** (che nel caso dell'autolavaggio sono rappresentate dalle macchinette cambia monete utilizzate per fruire del servizio), l'invio dei dati deve avvenire almeno ogni 60 giorni, secondo le regole dettate dal Provvedimento n. 61936/2017, acquisendo e trasmettendo, tramite dispositivi mobili, i dati rilevati dagli apparecchi.

L'unica ipotesi di **invio "unitario"** che viene ammessa riguarda gli operatori che **nella medesima unità locale dell'attività commerciale sono dotati sia di un registratore telematico, sia di vending machine**. In tal caso, i dati degli apparecchi automatici possono essere **memorizzati e trasmessi mediante il registratore**. Tale ipotesi riguarda le operazioni **diverse dalle cessioni di benzina e gasolio**

ACQUISTO CARBURANTI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

Da ultimo ricordiamo che per poter detrarre l'IVA e dedurre il costo, le imprese e i professionisti (soggetti IVA) devono documentare l'acquisto di carburante per autotrazione esclusivamente tramite fattura elettronica ed effettuare il pagamento solo con strumenti che permettono la tracciabilità dello stesso. Si veda in proposito la **Circolare dell'Ufficio n. 19/2018**.

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Cordiali saluti.

ELBE SRL



Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul nostro sito al seguente link
<http://www.elbesrl.it/>